

TI_GERICHTE 15.1999.199 vom 11. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.199

FR: TI_GERICHTE 15.1999.199 du 11 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 15.1999.199 del 11 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 88 cpv. 1 LEF, se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, il creditore può chiederne la continuazione trascorsi venti giorni dalla notifica del precetto. Al contrario, se l'opposizione non viene rigettata giudizialmente o ritirata dal debitore, l'esecuzione resta sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF).

E. 1.1

Di conseguenza è accertato che l'opposizione al PE _____ dell'UEF di Mendrisio non è stata né ritirata né rigettata.

E. 1.2

La notifica dell'avviso di pignoramento del 15 novembre 1999 è dichiarata nulla.

E. 1.3

L'UEF di Mendrisio cancellerà le iscrizioni relative alla domanda di pignoramento e atti successivi nell'esecuzione n° _____ dal registro delle esecuzioni. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - _____ Comunicazione all'UEF di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
La segretaria

E. 2

Il ritiro dell'opposizione è un atto irrevocabile del debitore, con il quale dichiara all'Ufficio di esecuzione la sua volontà di accondiscendere in parte o integralmente al proseguimento dell'esecuzione nei suoi confronti (DTF 81 III 94; Bessenich B., in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, n° 5 ad art. 78 LEF). Dal momento che vizi di volontà in questa comunicazione possono unicamente essere fatti valere con azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; DTF 75 III 40, Bessenich B., op. cit., n° 5 ad art. 78 LEF), il ritiro dell'opposizione deve essere chiaro e facilmente riconoscibile.

E. 3

Nel caso in esame, la transazione 28 novembre 1999 sottoscritta dal ricorrente e dalla creditrice dinanzi al Giudice di pace di _____ è contraddittoria. In effetti essa

sembrerebbe lasciare al ricorrente una prima scelta: se egli avesse pagato fr. 4'700.-- entro il 5 novembre 1999, il pagamento sarebbe equivalso a “ Aufhebung des gegen die Betreuung Nr. _____ erhobenen Rechtsvorschlages ”, ossia al ritiro dell'opposizione al PE qui in esame. A mente di questa Camera, l'accordo doveva con tutta probabilità prevedere il ritiro da parte della creditrice dell'esecuzione e non il ritiro dell'opposizione da parte del debitore, che così facendo avrebbe aperto la strada al creditore per proseguire l'esecuzione per la rimanenza. Di tale contraddizione si deve essere reso conto il ricorrente, che ha così lasciato trascorrere il termine per il pagamento, onde evitare – in caso di dubbio – di dover pagare l'intero credito posto in esecuzione dedotti fr. 4'700.--.

E. 4

Nonostante ciò, occorre rilevare che il doc. C è in sostanza un verbale di udienza che incorpora una transazione giudiziale e non una dichiarazione di ritiro dell'esecuzione o una sentenza di rigetto dell'opposizione per fr. 20'168.03, la cui mancata attestazione di crescita in giudicato avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dall'UEF prima di inviare l'avviso di pignoramento. Di conseguenza la creditrice non può direttamente domandare il proseguimento dell'esecuzione (art. 88 LEF), ma deve istare per il rigetto dell'opposizione. Di conseguenza va confermata l'opposizione interposta dal ricorrente, mentre l'UEF di Mendrisio cancellerà dal registro delle esecuzioni le registrazioni relative alla domanda di pignoramento e alla data prevista per lo stesso.

E. 5

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S. , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e cpv. 2 cifra 1, 86, 88 cpv. 1 LEF, pronuncia: 1. Il ricorso 29 novembre 1999 di _____ è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.